

# IL PROCEDIMENTO ISPETTIVO IN MATERIA DI LAVORO E LEGISLAZIONE SOCIALE

*Iunio Valerio Romano*

*Responsabile U.O. Vigilanza Ordinaria presso DTL Lecce*

CALTANISSETTA 12 DICEMBRE 2014

*Il presente contributo è frutto esclusivo del pensiero dell'Autore e non è in alcun modo vincolante per l'Amministrazione di appartenenza.*

# Normativa di riferimento

- D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124  
- (L. 4 novembre 2010, n. 183)
- L. 24 novembre 1981, n. 689

# Il nuovo codice di comportamento degli ispettori del lavoro

- D.M. 15 gennaio 2014
- Circolare n. 6/2014 MLPS
- Nota prot. n. 25/Segr/8716 del 12/06/2009  
MLPS (Linee guida in ordine alla procedimentalizzazione dell'attività ispettiva)

*Il codice di comportamento ad uso degli ispettori del lavoro costituisce non soltanto un indirizzo deontologico ma un vero e proprio vademecum per il corretto svolgimento dell'attività di vigilanza.*

# Procedimentalizzazione dell'attività ispettiva

*Il procedimento ispettivo e sanzionatorio in materia di lavoro e legislazione sociale ha natura speciale, sebbene sia sotteso dai principi generali dettati dalla L. 7 agosto 1990, n. 241.*

# Competenze degli ispettori del lavoro

- Attività di polizia amministrativa

*a seguito della depenalizzazione di buona parte delle violazioni di lavoro e legislazione sociale (cfr. L. n. 689/1981; L. n. 561/1993; D.Lgs. n. 507/1999)*

- Attività di polizia giudiziaria

*con riguardo a violazioni di natura penale (cfr. legislazione in materia di lavoro minorile, tutela della maternità, sicurezza nei luoghi di lavoro, ecc.)*

*Gli ispettori del lavoro sono Ufficiali di polizia giudiziaria nelle materie di competenza e nei limiti del servizio cui sono destinati (cfr. art. 57, comma 3, c.p.p.)*

# PRINCIPI GENERALI

Legge 24 novembre 1981, n. 689

- Principio di legalità

*L'esercizio della potestas puniendi deve essere previsto e disciplinato dalla legge*

- Principio del *tempus regit actum* (riguarda gli aspetti sostanziali e non procedurali)

*Le sanzioni amministrative si applicano nei casi e nei tempi previsti dalla legge (Ciò che rileva è la consumazione della condotta illecita)* Cfr. caso maxi-sanzione circ. n. 5/2014

- Capacità di intendere e di volere
- Responsabilità dolosa o colposa, salvo l'errore sul fatto non colposo
- Responsabilità personale

# PRINCIPI GENERALI

- Intrasmisibilità dell'obbligazione agli eredi
- Cumulo giuridico e continuazione

Art. 8 L. n. 689/1981: in sede di ordinanza-ingiunzione, può essere applicata una sola sanzione aumentata sino al triplo nel caso di:

- Unicità di condotta che viola più disposizioni o più volte la stessa disposizione (cd. concorso formale)
- Pluralità di condotte che, in attuazione di un medesimo disegno illecito, violano la stessa disposizione o più disposizioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie (cd. continuazione)

- Principio di specialità

- In caso di connessione obiettiva con un reato cfr. art. 24 L. n. 689/1981

# PRINCIPI GENERALI

- L'ammontare della sanzione, tra un minimo ed un massimo, tiene conto:
  - Gravità del fatto;
  - Reiterazione infraquennale (cfr. art. 8 bis L. n. 689/1981)
  - Collaborazione da parte del trasgressore;
  - Personalità del trasgressore;
  - Condizioni economiche del trasgressore.



# Organi competenti in materia di lavoro e legislazione sociale

- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (coordinamento)
- INPS (solo per gli obblighi previdenziali e assicurativi)
- INAIL (solo per gli obblighi previdenziali e assicurativi)
- Guardia di Finanza
- Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria senza limite di materia

# Competenze servizi ispettivi delle DTL

Art. 7 D.Lgs. n. 124/2004

- Vigilare sull'esecuzione di tutte le leggi in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale ovunque sia prestata attività di lavoro a prescindere dallo schema contrattuale, tipico o atipico, di volta in volta utilizzato;
- Vigilare sulla corretta applicazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro;
- Fornire tutti i chiarimenti che vengano richiesti intorno alle leggi sulla cui applicazione esso deve vigilare;
- Vigilare sul funzionamento delle attività previdenziali e assistenziali a favore dei prestatori d'opera compiute dalle associazioni professionali, da altri enti pubblici e da privati, escluse le istituzioni esercitate direttamente dallo Stato, dalle province e dai comuni per il personale da essi dipendente;
- Effettuare inchieste, indagini e rilevazioni, su richiesta del Ministero del lavoro;
- Compiere le funzioni che a esso vengono demandate da disposizioni legislative o regolamentari o delegate dal Ministro del lavoro.

# Competenze delle DTL in sintesi

- Attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale
- Attività di prevenzione e promozione (cfr. art. 8 D.Lgs. n. 124/2004): attività di informazione e non di consulenza
- Conciliazione monocratica (cfr. art. 11 D.Lgs. n. 124/2004): finalità deflative del contenzioso giudiziario e dell'attività ispettiva

## Accertamenti amministrativi

- Benefici previdenziali amianto
- Verifiche amministrativo-contabili: patronati, fondi comunitari, solidarietà, associazioni sindacali
- Cavalieri del lavoro e stelle al merito
- Interrogazioni parlamentari

## Accertamenti amministrativi di natura tecnica

- Radiazioni ionizzanti
- Direttiva macchine
- Tutela maternità
- Statuto dei lavoratori
- Minori
- Infortuni
- Ascensori e montacarichi
- Cassa integrazione guadagni

# Il coordinamento con altri organi ispettivi e di polizia D.Lgs. n. 124/2004

- Centrale (art. 3)
- Regionale (art. 4)
- Provinciale (art. 5)

*Le riunioni di coordinamento a livello territoriale hanno cadenza trimestrale e possono prevedere interventi congiunti (cfr., altresì, convenzioni con CC 29/09/2010 e G. di F. 26/10/10/2010)*

# Scambio banche dati organi ispettivi

- Art. 10 D.Lgs. n. 124/2004
- Protocollo di intesa Ministero del Lavoro, INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate 4 agosto 2010

# Genesi del procedimento ispettivo in materia di lavoro e legislazione sociale

- Richiesta di intervento
- Visita di iniziativa programmata
- Visita di iniziativa



# Richiesta di intervento

(Art. 3 Cod. di comport.)

- Perviene dal soggetto portatore di interesse (ad es. lavoratore o sindacato)
- Non è assimilabile all'istanza di avvio del procedimento di cui all'art. 2 della L. n. 241/1990, perché l'azione ispettiva non può essere eterodiretta e condizionato da fattori esterni (cfr. nota prot. n. 7165 del 16/04/2012 MLPS)

# Deleghe della Procura della Repubblica

*Rientrano nell'alveo delle richieste di intervento, ma vi è obbligo di procedere ai sensi degli artt. 370 c.p.p. e 16 norme di attuazione c.p.p. (cfr., altresì, Titolo IV, Libro V, c.p.p., in tema di attività della polizia giudiziaria)*

# Visite di iniziativa programmate

*L'ufficio dispone l'ispezione individuando un preciso obiettivo a seguito di un'adeguata attività di intelligence ovvero a seguito di segnalazione da parte di altri enti e/o autorità*

# Visite di iniziativa

*L'ufficio dispone l'ispezione in un determinato settore e/o in un determinato ambito territoriale a seguito di un adeguata attività di intelligence e adottando le opportune cautele, al fine di evitare duplicazioni e/o sovrapposizioni*

# Provvedimenti del personale ispettivo

- **Verbale unico di accertamento e notificazione dell'illecito amministrativo, con o senza diffida** (art. 13 D.Lgs. n. 124/2004);
- **Comunicazione di reato** (art. 347 c.p.p.)
- **Prescrizione** (art. 15 D.Lgs. n. 124/2004)
- **Diffida accertativa per crediti patrimoniali** (art. 12 D.Lgs. n. 124/2004);
- **Disposizione** (art. 14 D.Lgs. n. 124/2004)
- **Sospensione dell'attività imprenditoriale** (art. 14 D.Lgs. n. 81/2008)

# Provvedimenti del personale ispettivo

- Sequestro cautelare: artt. 13 e 19 L. n. 689/1981
- Confisca: art. 20 L. n. 689/1981
  - *In presenza di violazioni gravi o reiterate, in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è sempre disposta la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento. La disposizione non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa ovvero quando in relazione ad essa è consentita la messa a norma e quest'ultima risulta effettuata secondo le disposizioni vigenti*

# Programmazione dell'attività ispettiva

(Artt. 4 e 5 Cod. di comport.)

- Assegnazione della pratica
- Preistruttoria (informazioni sull'organigramma aziendale, sulla forza lavoro, sulla situazione contributivo previdenziale, eventuali precedenti, ecc.)
- Esecuzione e conclusione accertamento in servizio esterno ovvero *ex officio* (in mancanza di accesso ispettivo, la data di avvio dell'accertamento è quella della formalizzazione della richiesta di esibizione della documentazione ai sensi dell'art. 4 della L. n. 628/1961, che, tuttavia, non pregiudica la prosecuzione delle verifiche con accesso in azienda)

# RAPPORTI CERTIFICATI

- Artt. 76 e ss. D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (cfr. L. n. 183/2010)
- Può avere ad oggetto qualsiasi prestazione lavorativa dedotta in contratto, anche già in essere.
- Il ricorso giudiziale al G. d. L. è condizionato al tentativo obbligatorio di conciliazione.
- Il ricorso al TAR ha per oggetto vizi della procedura.
- Atto ricognitivo che dà certezza legale al rapporto di lavoro.
- L'organo di vigilanza dovrà dimostrare la difformità rispetto allo schema certificato.
- *Il procedimento di certificazione non è idoneo a incidere sul procedimento ispettivo in corso (nota prot. n. 25/l/21 del 31/05/2006 MLPS)*



# L'ASSEVERAZIONE DI CONFORMITA' DEI RAPPORTI DI LAVORO (ASSE.CO.)

- Protocollo 15 gennaio 2014 MLPS – ONCL
- Delibera ONCL n. 313 del 25/09/2014 Regolamento di asseverazione

Il Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro, con validità annuale e su istanza del datore di lavoro assistito da consulenti all'uopo formati, assevera la regolarità dell'impresa rispetto:

- Lavoro minorile;
- Orario di lavoro;
- Obblighi contributivi e pagamento retribuzioni.

Il consulente ha l'obbligo di controllare ogni 4 mesi il permanere dei requisiti di regolarità.

Fatte salve specifiche richieste di intervento o deleghe della Procura e garantiti i controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese, l'attività ispettiva è orientata in via prioritaria verso imprese non in possesso di asseverazione.

# POTERE DI ACCESSO

Art. 8, comma 2, D.P.R. n. 520/1955  
(cfr. art. 14, comma 2, Cost.)

Gli ispettori del lavoro hanno facoltà di visitare in ogni parte, a qualunque ora del giorno e della notte, i laboratori, gli opifici, i cantieri ed i lavori, in quanto siano sottoposti alla loro vigilanza, nonché i dormitori ed i refettori annessi agli stabilimenti. Non di meno essi devono astenersi dal visitare i locali annessi a luoghi di lavoro e che non siano direttamente o indirettamente connessi con l'esercizio dell'azienda, sempre che non abbiano fondato sospetto che servano a compiere o a nascondere violazioni di legge.

*Cfr., altresì, Corte Costituzionale sentenza n. 10/1971.*

# Limite al potere d'accesso

## Domicilio privato

Luoghi promiscui (dimora e luogo di lavoro)

Si ritiene che non possa configurarsi la violazione di domicilio, a parte l'eventualità in cui sia consentito l'ingresso al pubblico, se l'accesso risulti libero, ovvero non ci siano condizioni che facciano presumere una volontà contraria, come un cancello chiuso, sempre che sia in corso attività lavorativa o vi sia fondato motivo di ritenere che sia in corso attività lavorativa

# Obbligo di qualificarsi

(art. 6 Cod. di comport.)

Il personale ispettivo deve qualificarsi, compatibilmente con l'effetto sorpresa, esibendo la tessera di riconoscimento, altrimenti l'accesso non può avere luogo.

Gli atti eventualmente compiuti sono, tuttavia, fatti salvi.

# Modalità dell'ispezione

(Artt. 7 e 8 Cod. di comport.)

- Conferire, ove possibile, con il datore di lavoro
- Se necessario, chiarire i poteri attribuiti dalla legge e le conseguenze in caso di impedimento all'esercizio degli stessi (cfr. ad es. art. 3, comma 3, D.L. n. 463/1983, conv. da L. n. 638/1983, fatta salva la responsabilità penale)
- Informativa sull'assistenza da parte di un consulente del lavoro, la cui assenza, come quella del rappresentante aziendale, non pregiudica il prosieguo e la validità della verifica
- Verifica che il professionista esterno incaricato dell'assistenza sia abilitato come per legge (cfr. circolare n. 17/2013 MLPS sull'abusivismo)

# PROCEDURA ISPETTIVA E VERBALIZZAZIONE

- Art. 13 D.Lgs. 23 aprile 2014, n. 124, come novellato dall'art. 33 della L. n. 183/2010;
- Artt. 13 e 14 L. 24 novembre 1981, n. 689;
- Artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 D.M. 15/01/2014 (Codice di comportamento degli ispettori del lavoro)
- Circolare n. 6/2014 MLPS

- Identificazione dei presenti, anche a campione
- Acquisizione a verbale delle dichiarazioni rese, anche da parte di soggetti terzi (cfr. art. 13 L. n. 689/1981 e art. 7 cod. di comport.)
- Rilievi tecnici (ad es. fotografici)
- Esame documentazione, anche non strettamente lavoristica, se utile elemento indiziario
- Descrizione dei fatti

# Identificazione dei soggetti presenti e acquisizione a verbale delle dichiarazioni

- Fatto salvo l'obbligo di dare indicazioni sulla propria identità personale (art. 651 c.p.) e di rendere sul punto dichiarazioni veritiere (cfr. art. 496 c.p.),
- sempre che non ricorrano gli estremi dell'impedimento all'esercizio dell'attività ispettiva ovvero del reato comune di cui all'art. 4, comma 7, L. n. 628/1961 (rifiuto di rendere notizie legalmente richieste dagli ispettori del lavoro o notizie rese in maniera scientemente errata),
- il datore di lavoro può astenersi dal rendere dichiarazioni (principio secondo cui *nemo tenetur edere contra*), così come il cittadino non ha un obbligo generico di cooperare con l'organo accertatore (cfr. art. 13 L. n. 689/1981)



# Modalità di acquisizione delle dichiarazioni rese

(Art. 12 Cod. di comport.)

- Possono essere rese da chiunque per finalità istruttorie
- Possono essere rese anche in tempi e luoghi diversi
- La valutazione su chi ascoltare spetta all'organo accertatore, salvo specifiche richieste
- Devono essere acquisite in maniera riservata, senza la presenza di terzi, fatte salve le garanzie e le facoltà di legge se previste, per garantirne la spontaneità e la genuinità

- Possono essere redatte in forma discorsiva o secondo lo schema domanda/risposta, ma sempre in forma comprensibile e chiara, evitando di utilizzare formulari prestampati (cfr. artt. 350 e 351 c.p.p. per le sommarie informazioni nel corso di indagini penali)
- Il dichiarante va informato circa le responsabilità in caso di dichiarazioni omesse o mendaci
- Occorre dare atto della comprensione della lingua italiana se il dichiarante è straniero, fatto salvo il ricorso all'interprete

- Bisogna dare atto della lettura del verbale e della conferma di quanto dichiarato
- Nel verbale di primo accesso si deve dare atto dell'eventuale rifiuto a sottoscrivere la dichiarazione resa e dell'eventuale motivazione

- Il verbale di acquisizione delle dichiarazioni rese, quale atto pubblico, farà comunque piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza.

# Valenza probatoria delle dichiarazioni acquisite

*Le violazioni contestate devono essere comprovate da elementi documentali e/o da riscontri testimoniali precisi e concordanti tra loro.*

*La dichiarazione del lavoratore, di per sé, in quanto potenzialmente di parte, non può costituire da sola fonte di prova per fatti attinenti alla posizione dello stesso (cfr. art. 246 c.p.c.).*

# La dichiarazione del datore di lavoro

*La dichiarazione del datore di lavoro, resa in separato verbale ovvero riportata nel verbale di primo accesso, può avere valenza di confessione stragiudiziale (cfr. art. 2735 c.c.).*

*Tuttavia, nel caso in cui il datore di lavoro assuma le vesti di indagato, affinché la relativa dichiarazione possa essere utilizzata quale fonte di prova, dovrà essere resa con l'assistenza di un legale di fiducia (cfr. art. 350 c.p.p.)*

# Accesso alle dichiarazioni e agli atti istruttori in genere

Fermo restando il segreto istruttorio nel caso di indagini penali (cfr. art. 329 c.p.p.), all'atto dell'ispezione non è possibile fornire copia del verbale di assunzione delle dichiarazioni, neanche al soggetto che le ha rese.

L'accesso agli atti è regolato dalla L. n. 241/1990 e dal D.M. n. 757/1994.

# L'accesso agli atti ispettivi

- Istanza: indicare interesse diretto, concreto ed attuale e adeguata motivazione.

MAI PER UN CONTROLLO GENERALIZZATO SULL'ATTIVITA'  
DELLA P.A.

E' legittimo il diniego motivato alla richiesta di accesso alle dichiarazioni dei lavoratori, che, in quanto controinteressati, devono essere informati.

Ciò in quanto il procedimento ispettivo in materia di lavoro e legislazione sociale consente l'esercizio del diritto di difesa del trasgressore, che va sempre temperato con il diritto alla riservatezza (cfr. circolare n. 43/2013, nonché nota prot. n. 37/8051/ del 2/05/2014 MLPS).

# Esame e acquisizione documentazione

(Art. 11 Cod. di comport.)

- Arrecare minore pregiudizio possibile all'attività lavorativa (artt. 7 e 9 Cod. di comport.)
- Acquisire solo gli atti costituenti fonti di prova
- Fatte salve specifiche indagini, non richiedere atti e documenti già in possesso dell'organo accertatore (cfr. protocollo 15/01/2012 MLPS – CNOCL)

*Per quanto concerne il Libro unico del lavoro si dovrà tenere conto dei tempi di compilazione prescritti dalla legge.*

*I consulenti domiciliatari della documentazione di lavoro hanno l'obbligo di esibizione della stessa, pena la sanzione amministrativa di cui all'art. 5, comma 2, della L. n. 12/1979, fatta salva l'eventuale responsabilità ai sensi dell'art. 4, comma 7, della L. n. 628/1961.*



# Il verbale di primo accesso

(Art. 13 D.Lgs. n. 124/2004 e art. 14 Cod. di comport.)

Al termine dell'attività di verifica è notificato il verbale di primo accesso ispettivo contenente:

- l'identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e la descrizione delle modalità del loro impiego (mansioni svolte, abbigliamento indossato, attrezzature e macchine adoperate);
- la specificazione delle attività compiute dal personale ispettivo;
- le eventuali dichiarazioni rese del datore di lavoro o da chi lo assiste;
- ogni richiesta, anche documentale, utile al proseguimento dell'istruttoria.

# Il verbale di primo accesso

- Ha natura strumentale ed endoprocedimentale (non è impugnabile ex sé). Eventuali vizi determineranno in via derivata l'illegittimità del verbale conclusivo
- Deve essere consegnato al datore di lavoro o a chi ne fa le veci, ovvero intrattenga con lo stesso un formale rapporto di lavoro. Può essere trasmesso via PEC (L. n. 221/2012 e D.L. n. 179/2012), ovvero a mezzo posta (L. n. 890/1982)
- Si applica l'art. 4, comma 7, L. n. 628/1961, la cui violazione comporta una responsabilità di natura penale (contravvenzione soggetta a prescrizione ex art. 15 D.Lgs. n. 124/2004)
- In caso di vigilanza tecnica, può essere sostituito dal verbale di prescrizione ex art. 15 D.Lgs. n. 124/2004, purché contenga quanto richiesto dall'art. 13, comma 1.

# La diffida obbligatoria

- Art. 13, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 124/2004
- Circolare n. 41/2010 MLPS
- *In caso di violazioni a norme di legge o di contratto, comunque materialmente sanabili, da cui derivi l'applicazione di sanzioni amministrative, l'organo accertatore diffida il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido alla regolarizzazione delle inosservanze accertate entro il termine di gg. 30 dalla notifica del verbale unico di accertamento dell'illecito*
- *In caso di ottemperanza alla diffida, si è ammessi al pagamento di una somma pari al minimo edittale ovvero al quarto della sanzione fissata in misura fissa, entro il termine di gg. 15 dalla scadenza del termine fissato per la regolarizzazione*

# La diffida obbligatoria

- Il pagamento della sanzione agevolata, previa regolarizzazione delle inosservanze così come indicato in diffida, estingue il procedimento sanzionatorio
- Se la regolarizzazione è avvenuta spontaneamente, si è ammessi direttamente al pagamento della sanzione in forma agevolata entro gg. 15 dalla notifica del verbale unico (cd. diffida ora per allora)

- 
- Sul concetto di sanabilità e recuperabilità dell'interesse protetto dalla norma violata cfr. circolare n. 9/2006 MLPS
  - Per le violazioni amministrative in materia di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro cfr. art. 301 bis D.Lgs. n. 81/2008

# La diffida obbligatoria

- Interrompe i termini (30 gg.) del ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro di cui all'art. 17 D.Lgs. n. 124/2004, per cui i termini sono i seguenti:
- solo illeciti diffidabili – 45 gg. dalla notifica;
- solo illeciti non diffidabili – 30 gg. dalla notifica;
- illeciti diffidabili e non diffidabili – 45 gg. dalla notifica (cfr. circolare n. 41/2010 MLPS).

- ❑ *La diffida obbligatoria ex art. 13 D.Lgs. n. 124/2004 è una condizione di procedibilità in assenza della quale il procedimento sanzionatorio è annullabile*
- ❑ *Il potere di diffida deve essere esercitato dall'organo accertatore competente in materia di lavoro e legislazione sociale che ha provveduto alle verifiche (cfr. art. 13, commi 6 e 7, D.Lgs. n. 124/2004)*

*All'ammissione alla procedura di regolarizzazione a mezzo diffida, nonché alla contestazione delle violazioni non sanabili (cfr. artt. 14 e 16 L. n. 689/1981) si provvede esclusivamente con la notifica del verbale unico di accertamento e notificazione dell'illecito amministrativo.*

*Considerate le tempistiche dell'istruttoria prevista in materia di lavoro e legislazione sociale (cfr. ad es. LUL), la contestazione immediata è praticamente impossibile.*

*In caso di inottemperanza alla diffida, il verbale unico produce gli effetti del verbale di cui all'art. 14 (e 16) della L. n. 689/1981.*

# Il verbale interlocutorio

(Art. 13 D.Lgs. n. 124/2004 e art. 14 Cod. di comport.)

- Ha lo scopo di informare che gli accertamenti sono ancora in corso e che sono sorte ulteriori esigenze di verifica, di cui si deve dare conto.
- Alle richieste di notizie e/o di documentazione si applica l'art. 4, comma 7, L. n. 628/1961, la cui violazione comporta una responsabilità di natura penale (contravvenzione soggetta a prescrizione ex art. 15 D.Lgs. n. 124/2004).
- Interrompe i termini decadenziali di cui all'art. 14 L. n. 689/1981.



# Verbale unico di accertamento e notificazione dell'illecito

(Art. 13 D.Lgs. n. 124/2004 e art. 15 Cod. di comport.)

- Esiti dettagliati dell'accertamento con l'indicazione puntuale delle fonti di prova
- Diffida a regolarizzare ove prescritta (a pena di annullabilità)
- Possibilità di estinguere l'illecito ai sensi dell'art. 16 L. n. 689/1981 (cd. conciliazione amministrativa: pagamento più favorevole tra il doppio del minimo e il terzo del massimo)
- Indicazione degli strumenti di difesa e degli organi a cui proporre ricorso, con specificazione dei termini di impugnazione

# Verbale unico di accertamento e notificazione dell'illecito

- Il *dies a quo*, da cui decorrono i 90 gg. (termine di decadenza ex art. 14 L. n. 689/1981) per la notificazione dell'illecito, coincide con il momento dell'acquisizione di tutti i dati e i riferimenti di carattere oggettivo e soggettivo necessari per la definizione dell'accertamento nella sua globalità, secondo un criterio di ragionevolezza delle verifiche espletate, di cui deve essere data contezza nel verbale (cfr. Cass. Civ., Sez. V, 29/02/2008, n. 5467; Cass. Civ., Sez. Lav., 20/03/2009, n. 6901)

# Verbale unico di accertamento e notificazione dell'illecito

- 45 gg. dalla notificazione – Pagamento illeciti diffidabili. Dal 46° giorno decorrono i 60 gg. di cui all'art. 16 della L. n. 689/1981 (cd. conciliazione amministrativa);
- 15 gg. dalla notificazione – Pagamento illeciti con diffida ora per allora. Dal 16° giorno decorrono i 60 gg. di cui all'art. 16 della L. n. 689/1981;
- 60 gg. dalla notificazione – Pagamento illeciti non diffidabili.

# Verbale unico di accertamento e notificazione dell'illecito

Scritti difensivi ex art. 18 L. n. 689/1981

- Entro il 30° giorno dalla notificazione in caso di illeciti non diffidabili;
- Entro il 45° giorno dalla notificazione in caso di illeciti non diffidabili e sanati spontaneamente;
- Entro il 75° giorno dalla notificazione in caso di illeciti diffidabili e non diffidabili.

# Comunicazione di definizione degli accertamenti

(Art. 15 Cod. di comport.)

- Obbligatorio nel caso in cui al termine degli accertamenti non siano riscontrate violazioni, nei limiti delle verifiche effettuate

# Rapporto al Direttore

(Art. 17 L. n. 689/1981 e art. 16 Cod. di comport.)

- In caso di mancata estinzione del procedimento sanzionatorio col pagamento in misura agevolata e/o ridotta della sanzione, il funzionario accertatore trasmette rapporto al Direttore della DTL, allegando le fonti di prova dei fatti contestati e della notificazione dell'illecito amministrativo, fornendo, altresì, gli elementi utili alla quantificazione della sanzione definitiva, che avverrà a mezzo ordinanza-ingiunzione (cfr. artt. 10,11, 18 e 28 L. n. 689/1981)
- La competenza è individuata in base al luogo di commissione della violazione

# Comunicazione ad altre Amministrazioni

(Art. 17 Cod. di comport.)

- Art. 116, comma 12, L. n. 388/2000 (Inps e Inail)
- Art. 19, comma 1, lett. d) L. n. 413/1991 (Guardia di Finanza)
- Comunicazione al Servizio per l'impiego
- Ecc.

# Il provvedimento di prescrizione

- Art. 15 D.Lgs. n. 124/2004

*Qualora gli ispettori del lavoro rilevino violazioni di carattere penale, punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda ovvero con la sola ammenda, impartiscono al contravventore un'apposita prescrizione ai sensi degli artt. 19 e ss. del D.Lgs. n. 758/1994.*



# Il provvedimento di prescrizione

- Atto di polizia giudiziaria (non impugnabile in sede giustiziale e/o giudiziaria)
- In caso di ottemperanza (violazione sanata), il trasgressore è ammesso al pagamento in sede amministrativa di  $\frac{1}{4}$  del massimo dell'ammenda prevista
- Il pagamento in sede amministrativa della sanzione pecuniaria nel termine di gg. 30 comporta l'estinzione del reato, fatta salva la comunicazione alla Magistratura
- Per contestare i fatti è necessario non ottemperare alla prescrizione e affrontare il processo penale

# Il provvedimento di disposizione

- Art. 14 D.Lgs. n. 124/2004

*Le disposizioni impartite dal personale ispettivo nell'ambito dell'applicazione delle norme per cui sia attribuito dalle singole prescrizioni di legge un apprezzamento discrezionale, sono esecutive.*

*La disposizione impone un obbligo nuovo, che viene a specificare quello genericamente previsto dalla legge (cfr. art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 167/2011, in tema di adempimento dell'obbligo di erogazione della formazione dell'apprendista).*

*L'inottemperanza alla disposizione (violazione non sanabile) è soggetta alla sanzione di cui all'art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 520/1955.*

*E' prevista l'impugnazione in sede amministrativa e, ovviamente, giudiziale.*

- Cfr., altresì, art. 302 bis D.Lgs. n. 81/2006, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

# Il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale

- Art. 14 D.Lgs. n. 81/2008
- Circolare n. 33/2009 MLPS
- *Per la tutela della salute e la sicurezza pubblica ovvero per contrastare il lavoro sommerso*
- *Gli ispettori del lavoro, anche su segnalazione di altri organi, possono (leggi devono) sospendere quella parte di attività **imprenditoriale** interessata dalle violazioni*

## Il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale

- Gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- Impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria di lavoro in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori (sommersi e regolari) presenti sul luogo di lavoro (unità produttiva o cantiere) all'atto dell'accesso ispettivo

# Il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale

- Non si applica in caso di micro-impresa (un solo lavoratore occupato dall'impresa e non nella singola unità produttiva o cantiere)
- Può essere revocato nel rispetto delle seguenti condizioni:
  - Regularizzazione dei lavoratori;
  - Ripristino delle condizioni di igiene e sicurezza sul lavoro;
  - Pagamento della somma aggiuntiva, attualmente pari a € 1.950 (in caso di lavoro sommerso) ovvero € 3.250 (in caso di violazioni in materia di sicurezza sul lavoro), oltre all'imposta di bollo come per legge (cfr. art. 14 D.L. n. 145/2013, conv. da L. n. 9/2014)
- In caso di inottemperanza è previsto l'arresto fino a sei mesi (in caso di lavoro sommerso) ovvero l'arresto da 3 a 6 mesi o l'ammenda da €. 2.500 a 6.400 – E' ammessa la procedura di prescrizione ai sensi dell'art. 301 del D.L.gs. n. 81/2008
- In caso di mancata revoca, è data notizia all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, servizi e forniture e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le interdittive di legge
- E' ammesso ricorso giustiziale e giudiziale

# La diffida accertativa per crediti patrimoniali

- Art. 12 D.Lgs. n. 124/2004
- Circolare n. 1/2013 MLPS
- *Qualora nel corso degli accertamenti emergano inosservanze alla disciplina contrattuale e/o normativa, gli ispettori del lavoro diffidano il datore di lavoro a corrispondere l'importo di cui al credito patrimoniale, nascente dal rapporto di lavoro, certo, liquido ed esigibile*
- *Entro gg. 30 il datore di lavoro può chiedere un tentativo di conciliazione innanzi alla DTL*
- *In caso di mancata ottemperanza alla diffida, la stessa acquisterà efficacia di titolo esecutivo a seguito di validazione da parte del Direttore della DTL*
- *E' ammesso ricorso giustiziale e giudiziale*

# La conciliazione monocratica

- Art. 11 D.Lgs. n. 124/2004
- Circolare n. 36/2009 e nota prot. n. 37/7165 del 16/04/2012 MLPS
- Sulle questioni oggetto di richiesta di intervento che non abbiano natura squisitamente pubblicistica (fatti penalmente rilevanti)
- In caso di conciliazione, al verbale sottoscritto dalle parti non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 2113, commi 1, 2 e 3, c.c.
- Il verbale è dichiarato esecutivo con decreto dal giudice competente, su istanza della parte interessata
- I versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi, da determinarsi secondo le norme in vigore, riferiti alle somme concordate in sede conciliativa, in relazione al periodo lavorativo riconosciuto dalle parti, nonché il pagamento delle somme dovute al lavoratore, estinguono il procedimento ispettivo
- Nella ipotesi di mancato accordo ovvero di assenza di una o di entrambe le parti convocate, la DTL valuta se dare seguito agli accertamenti ispettivi
- CONCILIAZIONE CONTESTUALE: qualora l'ispettore ritenga che ricorrano i presupposti per una soluzione conciliativa, acquisito il consenso delle parti interessate, informa con apposita relazione la DTL ai fini dell'attivazione della procedura di cui all'art. 1 D.Lgs. n. 124/2004. La convocazione delle parti interrompe i termini di cui all'art. 14 L. n. 689/1981 fino alla conclusione del procedimento conciliativo.

# **BIBLIOGRAFIA**

## *dell'Autore sull'argomento trattato*

- **L'ispezione in materia di lavoro e legislazione sociale**, Halley Editrice, 2007, (392 pp.) – Autore: Iunio Valerio Romano
- **Come difendersi dalle ispezioni in azienda**, Lavoro e Previdenza, Gruppo24Ore, aprile 2010 – Autore: Iunio Valerio Romano
- **Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro**, a cura di F. Giunta e D. Micheletti, Giuffré Editore, 2010. Redazione dei capitoli IV e V (pagg. 522-606), a cura del Dr Iunio Valerio Romano
- **La nuova ispezione del lavoro**, EPC Editore, 2011, (656 pp.) – Autore: Iunio Valerio Romano
- **Ispezione del lavoro e contenzioso**, Giuffré Editore, 2012, (82 pp.), Collana Officina del Diritto, Lavoro e Sicurezza – Autore: Iunio Valerio Romano (*Premiato nella sezione Libri dalla Fondazione D'Antona quale "Contributo originale sul diritto del lavoro e delle Legislazione sociale"*)
- **L'ispezione del lavoro dieci anni dopo la riforma** – Il d.lgs. n. 124/2004 fra passato e futuro, a cura di P. Rausei e M. Tiraboschi, Adapt University Press, 2014. Collana ADAPT professional serier n. 3 – ISBN 978-88-98652-28-0. Redazione dei capitoli VI (Parte I, pagg. 84-93), IV (Parte II, pagg. 145-153) e II (parte V, pagg. 407-412) - Dr Iunio Valerio Romano.
- **I ricorsi amministrativi in materia di lavoro e legislazione sociale**, Il Punto di Guida al Lavoro Luglio 2014 n. 7, inserto Guida al Lavoro de Il Sole 24Ore n. 30/2014 – Autore: Iunio Valerio Romano



- **Ispezioni sul lavoro e violazione di domicilio** (GUIDA AL LAVORO de Il Sole24Ore, n° 9/2014, pag. 22 e ss.);
- **La certificazione del contratto di lavoro** (Lavoro@Confronto, rivista *on line* della Fondazione D'Antona, n. 2/2014, pag. 32 e ss.);
- **Rito del lavoro per l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione** (GUIDA AL LAVORO de Il Sole24Ore, n° 40/2011, pag. 15 e ss.);
- **L'istituto della diffida accertativa e la certezza del credito** (GUIDA AL LAVORO de Il Sole24Ore, n° 4/2011, pag. 70 e ss.);
- **I termini per la notificazione dell'illecito amministrativo** (GUIDA AL LAVORO de Il Sole24Ore, n°39/2010, pag. 41 e ss.);
- **La regolarizzazione dei lavoratori quale condizione per la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale** (Bollettino Ordinario ADAPT 19 gennaio 2010, n. 1 - Associazione per gli Studi internazionali e comparati sul Diritto del lavoro e sulle Relazioni industriali, in collaborazione con il Centro Studi Internazionali e Comparati Marco Biagi);
- **Ispezione sul lavoro: la conciliazione monocratica preventiva** (GUIDA AL LAVORO de Il Sole24Ore, n°14/2009, pag. 31 e ss.);
- **La diffida accertativa per crediti patrimoniali** (GUIDA AL LAVORO de Il Sole24Ore, n°44/2008, pag. 26 e ss.);
- **Libro unico e attività ispettiva: prime istruzioni operative del Ministero del lavoro** (INFORMATORE PIROLA de Il Sole24Ore, n°33/2008, pag. 25 e ss.);
- **Procedimento sanzionatorio e accesso alle dichiarazioni dei lavoratori** (GUIDA AL LAVORO de Il Sole24Ore, n°24/2007, pag. 43 e ss.);
- **Conciliazione: sanzioni civili in caso di "ravvedimento"** (INFORMATORE PIROLA de Il Sole24Ore, n°43/2006, pag. 27 e ss.);
- **Il provvedimento di sospensione dei lavori nei cantieri edili** (Altalex – Quotidiano d'informazione giuridica, n°1573 del 03.11.2006);
- **Illecito amministrativo: soggetti legittimati alla notifica** (GUIDA AL LAVORO de Il Sole24Ore, n°23/2006, pag. 13 e ss.);
- **Diffida accertativa: ultimi chiarimenti del Ministero** (GUIDA AL LAVORO de Il Sole24Ore, n°29/2005, pag. 22 e ss.);
- **Opposizione a ordinanza ingiunzione: il termine per la conclusione del procedimento amministrativo** (GUIDA AL LAVORO de Il Sole24Ore, n°27/2005, pag. 26 e ss.);
- **Vigilanza in materia di rapporti di lavoro: il nuovo potere di diffida e problematiche applicative** (Altalex – Quotidiano d'informazione giuridica, n°747 del 30.07.2004 – ISSN 1720-7886);
- **Riforma dei servizi di vigilanza in materia di lavoro – Diffida ex art.13 D.Lgs.124/2004 e "inosservanze comunque sanabili"** (Altalex – Quotidiano d'informazione giuridica, n°722 del 05.07.2004 - ISSN 1720-7886).